Domanda:

Nel caso di accertamento da parte di un organo di vigilanza di un illecito amministrativo di competenza di un altro Ente (per es. l'ARPA che accerta una violazione il cui introito spetta per legge alla Provincia) è lecito che l'agente accertatore, una volta epletato il suo obbligo istituzionale di accertamento, provveda a trasmettere all'Ente Competente a irrogare la sanzione il solo verbale di accertamento lasciando al ricevente l'onere della notifica/contestazione, stante l'eventuale impossibilità, per qualunque motivo, di contestare immediatamente la violazione al trasgressore come prevede la L. 689/81?

Risposta (a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta):

No. L'organo che ha eseguito l'accertamento deve provvedere alle relative contestazioni. Infatti, l'art. 17 della legge n. 689/1981 prevede che, qualora non sia effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione debba presentare rapporto all'autorità amministrativa competente ad applicare la sanzione, *con la prova delle eseguite contestazioni o notifiche*.

Va sottolineata la coerenza del sistema normativo introdotto dalla legge n. 689/1981: da una parte, l'art. 14, nel prevedere la duplice modalità di contestazione dell'addebito agli interessati (immediata o differita), impone che la comunicazione degli estremi della violazione avvenga entro il termine massimo di novanta giorni; dall'altra, l'art. 17 prevede l'obbligo dell'accertatore di trasmettere il "rapporto" corredato anche dalla prova dell'attività notificatoria compiuta. Invero, se si verificasse la mera trasmissione del verbale di accertamento senza la previa comunicazione dell'addebito agli interessati, nelle more della trasmissione del verbale di accertamento da un ente ad un altro, l'attività accertativa sarebbe esposta al grave rischio di superamento del perentorio previsto dal 2° comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DI UN UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO UNICO: GUIDA PRATICA ALL'ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMBIENTALE" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Ad ogni modo, la domanda offre lo spunto per precisare che quando la legge parla di autorità competente ad applicare (o irrogare) la sanzione individua la p.a. cui spetta il potere di emanare l'ordinanza-ingiunzione e non si riferisce invece all'organo competente ad eseguire l'accertamento e la contestazione dei relativi illeciti amministrativi ambientali. A titolo di esempio, in materia di rifiuti si pensi all'art. 262, 1° co. D.Lgs. n. 152/2006 che testualmente prevede che, fatte salve le altre disposizioni della legge 689/81 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del medesimo decreto provveda la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art. 261, 3° comma in relazione al divieto di cui all'art. 226, 1° comma, per le quali è competente il Comune: la dinamica procedimentale raffigurata dalla norma presuppone che in un determinato territorio provinciale le Forze di polizia e gli Organi di controllo svolgano l'attività di vigilanza ambientale con contestazione degli illeciti amministrativi in materia di rifiuti e che la Provincia sia l'autorità competente a ricevere i "rapporti" ai sensi dell'art. 17 della legge 689/1981 e ad emanare le conseguenti ordinanze-ingiunzione a norma del successivo art. 18 della legge 689/1981.

Analoghe considerazioni possono essere formulate in tema di inquinamento idrico con riferimento all'art. 135, 1° co. del nuovo Testo Unico ambientale, che dispone che all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge n. 689/1981, la Regione o la Provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art. 133, co. 8, per le quali è competente il Comune.

In conclusione, il potere di accertare gli illeciti ambi ambientali è affidato agli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria; le violazioni amministrative accertate devono essere contestate,

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DI UN UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO UNICO: GUIDA PRATICA ALL'ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMBIENTALE" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

immediatamente o mediante notifica nel termine di novanta giorni, dall'organo che ha eseguito l'attività di vigilanza ambientale; successivamente, gli accertatori provvedono a trasmettere il cosiddetto "rapporto" all'autorità amministrativa competente ad applicare la sanzione, con la prova delle eseguite contestazioni e notifiche.

Stefania Pallotta

Pubblicato il 20 luglio 2007

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
Testo derivante dal corso "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DI UN UFFICIO SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO TESTO UNICO: GUIDA PRATICA ALL'ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMBIENTALE" a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta - da svolgersi in house presso pubbliche amministrazioni.
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248